

Illegittimo il divieto generalizzato di sosta per gli autocaravan

Stop del TAR Toscana al divieto sul lungomare pisano.

Sentenza TAR Toscana sez. IV 26 maggio 2025, n. 921.

Paolo Negrini, 15.07.2025

Sempre attuale, specie nel periodo estivo, il **problema della sosta dei camper**.

Come noto la sosta degli autocaravan è sovente **invisa** da cittadini e amministrazioni che tentano, in vari modi e spesso con istruttorie giudicate inadeguate, la via delle **ordinanze limitative**.

Come altrettanto noto, è forte sul tema il presidio della **Associazione nazionale coordinamento camperisti** che impugna regolarmente queste ordinanze.

Così come avvenuto nel caso in questione, ove il dirigente competente alla viabilità aveva istituito un **divieto di sosta su tutto il litorale, comprese le frazioni**.

Il provvedimento veniva **motivato** sul presupposto che nel litorale sarebbero presenti aree destinate alla sosta dei veicoli, con dimensioni ridotte di sagoma, circostanza che sarebbe suscettibile di impedire la sosta degli autocaravan che (in quanto tali) avrebbero un ingombro tale da non consentire il contenimento nei limiti degli stalli segnati, così da determinare il generarsi di una situazione di pericolo per la circolazione stradale. Il divieto di sosta veniva motivato anche in considerazione del fatto che sul medesimo ambito territoriale sarebbero presenti n. 2 aree di sosta riservate a detti veicoli ed all'uso attrezzate, oltre alla ricettività offerta all'interno delle strutture turistiche private (campeggi) presenti in loco (circostanza poi smentita dalla società ricorrente che ha depositato in giudizio del materiale fotografico dal quale si desumeva che le aree sopra citate non erano utilizzabili dagli autocaravan, essendo presidiate da sbarre che ne impediscono l'accesso).

Il TAR ha ritenuto il provvedimento come caratterizzato dalla presenza di elementi e riferimenti **generici e indeterminati** che confermano l'esistenza di un **difetto di istruttoria e di difetto di motivazione**, in particolare laddove l'ordinanza fa riferimento alle "ridotte dimensioni" carrabili e alla sosta "talvolta" consentita su entrambi i lati della carreggiata e, ancora, al "numero di autocaravan mediamente presenti", elementi che prescindono da una puntuale indicazione circa l'effettiva misura degli stalli (asseritamente ritenuti insufficienti) e delle dimensioni necessarie per consentire la sosta.

In sostanza, il TAR ha affermato sul punto **due principi base**:

- 1) **divieto di introdurre discriminazioni per i caravan** (*“Sul punto si è ormai consolidato un costante orientamento giurisprudenziale in base al quale si è sancito come **non si possa escludere** dalla circolazione, ai sensi dell' **art. 185 C.d.S.**, l'autocaravan da una strada e/o da un parcheggio e allo stesso tempo consentirlo alle autovetture (T.A.R. Toscana n. 379/2023; Tar Puglia Bari II n.1771/2022; Tar Trento n.52/2022). Di recente si è affermato che “nel momento in cui il codice della strada **equipara** agli effetti dei divieti e delle limitazioni gli autocaravan agli altri veicoli - comma 1 - e specificamente per quanto riguarda la sosta, essa è consentita sulla sede stradale laddove è permessa la sosta di qualsiasi veicolo” (T.A.R. Piemonte - Torino, Sez. I, Sent., 17/02/2025, n. 353; T.A.R. Sardegna, n. 267/2025)”*).
- 2) **limitazioni alla sosta ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. b) CdS supportate da istruttoria/motivazione specifica, concreta e attuale** (*“precedenti pronunce di questo Tribunale, in fattispecie del tutto analoghe, hanno avuto modo di evidenziare la necessità di fondare un divieto di circolazione con **un'istruttoria** che specifichi **in maniera puntuale** quale sia il pregiudizio arrecato ai beni oggetto di tutela e che si fondi su affermazioni supportate **da elementi oggettivi e verificabili** (T.A.R. Toscana n. 115/2024 e n. 379/2023; T.A.R. Lombardia -Brescia, n. 281/2024)”*).

Soddisfazione per l'esito del ricorso è stata manifestata dalla **Associazione nazionale di coordinamento camperisti** che ha anche [inoltrato al Comune specifiche richieste](#) conseguenti iniziative a seguito dell'annullamento dell'ordinanza.